

ARTICOLO 27-BIS, COMMA 1-QUINQUIES, DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012 N. 11

L'articolo 27-bis, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 11, ha posto in capo al Prefetto la possibilità di segnalare all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) specifiche problematiche relative alle valutazioni del merito del credito della clientela nell'ambito di operazioni di finanziamento, su istanza del cliente e previa acquisizione di informazioni presso la banca interessata. Al riguardo, si ritiene opportuno far presente alcune indicazioni operative per l'attivazione dello strumento, in linea con le disposizioni attuative della Banca d'Italia di prossima emanazione.

La procedura di ricorso all'ABF è avviata dal Prefetto che, a tal fine, trasmette alla segreteria tecnica del collegio competente una segnalazione corredata: a) dall'istanza dell'interessato, di carattere riservato, prodotta per mezzo di posta certificata e senza alcun contributo alle spese di procedura; b) dall'invito rivolto dal Prefetto alla banca di fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito entro 30 giorni, ovvero entro il diverso termine fissato dal Prefetto medesimo; c) dalla risposta di cui al precedente punto b), contenente le osservazioni della banca anche sugli eventuali rilievi formulati dal cliente o dal Prefetto; d) da una relazione del Prefetto, contenente l'oggetto del ricorso e l'esposizione delle ragioni per le quali ritiene necessario sottoporre la controversia all' ABF. Qualora il Prefetto intenda formulare richieste o indicare fatti sui quali la banca non ha potuto esprimersi nella risposta di cui al punto c) il Prefetto acquisisce le relative controdeduzioni della banca, le trasmette alla segreteria tecnica insieme alla citata documentazione, tenendone conto nella redazione della propria relazione.

La segnalazione del Prefetto all'ABF, che dovrà essere inviata contestualmente anche all'interessato e alla banca, potrà essere effettuata entro 60 giorni successivi alla ricezione della domanda, anche in caso di mancata risposta di quest' ultima all'invito di cui al punto b) entro il termine ivi menzionato. Nei 30 giorni successivi alla ricezione la segreteria tecnica sottopone la segnalazione con il fascicolo da essa formato all'esame del collegio per la decisione, salvo eventuali sospensioni che, comunque, non potranno superare complessivamente i 30 giorni. La relativa decisione sarà comunicata alle parti e, per conoscenza, al Prefetto.